



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 29.1.2010
COM(2010)17 definitivo

2010/0009 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che chiude il riesame intermedio parziale delle misure anti-dumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di elettrodi di tungsteno originari della Repubblica popolare cinese

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivazione e obiettivi della proposta**

La presente proposta verte sull'applicazione del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (d'ora in poi "il regolamento di base"), nel quadro della procedura relativa alle importazioni di alcuni tipi di elettrodi di tungsteno originari della Repubblica popolare cinese.

- **Contesto generale**

La presente proposta si inserisce nel contesto dell'attuazione del regolamento di base ed è il risultato di un'inchiesta realizzata conformemente ai requisiti di materia e di procedura stabiliti nel regolamento di base.

- **Disposizioni vigenti nel settore della proposta**

Regolamento (CE) n. 260/2007 del Consiglio che istituisce un dazio anti-dumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di elettrodi di tungsteno originari della Repubblica popolare cinese.

- **Coerenza con altre politiche e obiettivi dell'Unione**

Non applicabile.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E ANALISI D'IMPATTO

- **Consultazione delle parti interessate**

Le parti interessate dalla procedura hanno avuto la possibilità di difendere i loro interessi durante l'inchiesta, conformemente alle disposizioni del regolamento di base.

- **Raccolta e utilizzazione di pareri di esperti**

Non è stato necessario ricorrere ai pareri di esperti esterni.

- **Valutazione d'impatto**

La presente proposta è il risultato dell'attuazione del regolamento di base.

Il regolamento di base non prevede un'analisi d'impatto globale, ma contiene un elenco esaustivo di condizioni da valutare.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

- **Riassunto delle misure proposte**

Il 4 dicembre 2008 la Commissione ha aperto un riesame intermedio parziale limitato al dumping di un solo produttore esportatore di alcuni elettrodi di tungsteno originari della Repubblica popolare cinese, su richiesta dell'esportatore interessato.

Il 9 novembre 2009 l'impresa interessata ha ritirato la sua domanda di riesame. Dopo aver esaminato se fosse opportuno proseguire l'inchiesta su iniziativa della Commissione, si è concluso che la procedura di riesame doveva essere chiusa. Si propone pertanto che il Consiglio adotti la proposta di regolamento allegata, da pubblicare sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea entro il 3 marzo 2010.

- **Base giuridica**

Il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea.

- **Principio di sussidiarietà**

La proposta rientra nell'ambito di competenza esclusiva dell'Unione. Il principio di sussidiarietà non è pertanto applicabile.

- **Principio di proporzionalità**

La proposta è conforme al principio di proporzionalità per le seguenti ragioni:

La forma di azione è descritta nel regolamento di base e non lascia alcun margine di decisione a livello nazionale.

Non sono necessarie indicazioni su come ridurre e rendere commisurato all'obiettivo della proposta l'onere finanziario e amministrativo a carico della Comunità, dei governi nazionali, degli enti locali e regionali, degli operatori economici e dei cittadini.

- **Scelta degli strumenti**

Strumenti proposti: regolamento.

Altri strumenti non sarebbero adeguati per i seguenti motivi:

Altri strumenti non sarebbero adeguati in quanto il regolamento di base non prevede opzioni alternative.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non comporta alcuna incidenza sul bilancio dell'Unione.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che chiude il riesame intermedio parziale delle misure anti-dumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di elettrodi di tungsteno originari della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea¹ (d'ora in poi "il regolamento di base") e in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, e l'articolo 9, paragrafo 1,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del Comitato consultivo, considerando quanto segue:

1. PROCEDURA

1.1. Misure in vigore

(1) Con il regolamento (CE) n. 260/2007², il Consiglio ha istituito un dazio anti-dumping definitivo sulle importazioni di alcuni elettrodi di tungsteno originari della Repubblica popolare cinese. Nel caso delle tre imprese contro le quali sono stati istituiti dazi individuali, tali dazi in vigore variano tra il 17% e il 38,8%. Il dazio residuo è del 63,5%.

1.2. Domanda di riesame

(2) Nel maggio 2008, la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame intermedio parziale a titolo dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base da parte di un produttore esportatore di alcuni elettrodi di tungsteno originari della Repubblica popolare cinese.

(3) La domanda è stata presentata dall'impresa Shandong Weldstone Tungsten Industry Co. Ltd. (d'ora in poi "SWT" o "il richiedente").

(4) Il richiedente ha presentato elementi di prova prima facie da cui risultava che, sulla base di un confronto dei valori normali costruiti e dei prezzi all'esportazione verso

¹ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

² GU L 72 del 13.3.2007, pag. 1.

l'Unione, il suo margine di dumping appariva nettamente inferiore al livello attuale della misura in vigore e che il mantenimento della misura al suo attuale livello non era più necessario per controbilanciare il dumping.

1.3. Apertura

- (5) Avendo determinato, previa consultazione del Comitato consultivo, che esistevano elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame intermedio parziale, la Commissione ha annunciato, con avviso pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*³ (d'ora in poi "l'avviso di apertura"), l'apertura di tale riesame a titolo dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, limitato al dumping da parte della società SWT. Il "prodotto in esame" è identico a quello oggetto del regolamento (CE) n. 260/2007 del Consiglio, vale a dire elettrodi per saldatura contenenti il 94% o più in peso di tungsteno, diversi da quelli ottenuti semplicemente per sinterizzazione, tagliati o meno a misura, classificati ai codici CN ex 8101 99 10 e ex 8515 90 00 e originari della Repubblica popolare cinese.
- (6) L'inchiesta relativa alle pratiche di dumping ha riguardato il periodo dal 1° ottobre 2007 al 30 settembre 2008.
- (7) La Commissione ha ufficialmente informato il richiedente, i rappresentanti delle imprese dell'Unione e quelli del paese esportatore in merito all'apertura dell'inchiesta di riesame. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di far conoscere il loro punto di vista per iscritto e di chiedere di essere ascoltate entro il termine fissato nell'avviso di apertura.

2. RITIRO DELLA DOMANDA E CHIUSURA DELLA PROCEDURA

- (8) Con lettera datata 9 novembre 2009 rivolta alla Commissione, SWT ha ufficialmente ritirato la sua domanda di riesame intermedio parziale delle misure anti-dumping applicabili alle importazioni di alcuni elettrodi di tungsteno originari della Repubblica popolare cinese. Alla luce della crisi economica recente, il richiedente ha iniziato a riconsiderare la redditività economica di taluni aspetti delle sue attività.
- (9) I rappresentanti delle imprese dell'Unione hanno ritenuto che le ragioni fornite dal richiedente per il ritiro fossero indirette e non accettabili.
- (10) Dal momento che la domanda di riesame era già stata presentata nel maggio 2008, vale a dire prima dell'inizio della crisi economica, e poiché il richiedente ha ritirato la domanda molto prima dell'inizio della crisi, mentre l'inchiesta era ancora in corso e non era ancora chiusa, la Commissione non può ritenere che i motivi del ritiro siano collegati alla circostanza.
- (11) Si è esaminato se fosse opportuno proseguire l'inchiesta di riesame su iniziativa della Commissione. I servizi della Commissione hanno ritenuto che la chiusura non avrebbe influenzato negativamente le vere misure anti-dumping e non è stato presentato alcun argomento decisivo da cui risultasse che la chiusura sarebbe andata contro l'interesse dell'Unione. In tale contesto, è opportuno chiudere l'inchiesta di riesame.

³ GU C 309 del 4.12.2008, pag. 11.

- (12) Le parti interessate sono state informate dell'intenzione di chiudere l'inchiesta di riesame e hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni. Le osservazioni ricevute non erano tuttavia tali da modificare le conclusioni esposte ai considerando 10 e 11.
- (13) Si è pertanto concluso che è opportuno chiudere il riesame concernente le importazioni di alcuni elettrodi di tungsteno originari della Repubblica popolare cinese senza modificare le misure anti-dumping in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il riesame intermedio parziale delle misure anti-dumping applicabili alle importazioni di alcuni elettrodi di tungsteno originari della Repubblica popolare cinese, aperto conformemente all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009, è chiuso senza modifica delle misure anti-dumping in vigore.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il Presidente*